

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' OPERATIVA URBANISTICA E CARTOGRAFICO

**Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)
di Iniziativa Pubblica sul fiume Piave**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**ALLEGATO: TIPOLOGIA BILANCIA E TIPOLOGIA
PONTILE**

DATA: Gennaio 2017

Revisione Maggio 2018

 IL SINDACO:
Valerio ZOGGIA

 Assessore all'urbanistica:
Otello BERGAMO

 U.O. Urbanistica e Cartografico:
Dirigente
Renato SEGATTO

 Responsabile del Procedimento
Daniela VITALE

 Gruppo di progettazione:
Albino ZANGRANDO
Diego RINALDI
Jury AMADIO

 Studio MATE:
Elettra LOWENTHAL
Lucia FOLTRAN
Giovanni TRENTANOVÌ

Adottato

Approvato

Nome Directory:

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INDICE

Art.1 – Norme generali

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Art. 4 – Elaborati che compongono il Piano Urbanistico Attuativo

Art. 5 – Validità

Art. 6 – Manufatti afferenti alle acque

Art. 7 – Tutela alberature esistenti e mascheramento manufatti

Art. 8 – Permesso di Costruire e agibilità

Art. 9 – Contributo di costruzione

Art. 10– Zona riservata per attività ittituristica e di pesca

Art. 11 – Efficacia – limiti di applicazione

Prescrizioni e/o adempimenti a seguito dei pareri degli enti:

Art. 1 –Norme generali

In seguito dell'entrata in vigore della Variante di Adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area veneziana e di adeguamento alla L.R. 05.03.1985 n.24 e Varianti Puntuali ai sensi della L.R. 61/85 approvata con modifiche d'ufficio dalla Giunta Regionale Veneto con delibera n.2652 del 04.08.2000, pubblicata sul B.U.R. Veneto 79 in data 05.09.2000, il Comune di Jesolo ha previsto la redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica riguardante il fiume Piave, al fine di normare tali interventi inseriti nell'art. 85 e 86 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Relativamente alla realizzazione di interventi negli ambiti fluviali, compresi quelli previsti dal presente P.U.A., sono fatte salve sia le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), alla navigazione (R.D. 959/1913) al divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904 ed alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi, poiché le opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

L'ambito d'intervento comprende l'alveo del fiume Piave, nonché le aree golenali, all'interno dell'argine maestro.

In particolare viene preso in considerazione il tratto del fiume Piave a partire da via Sacca, collocata al confine con il Comune di San Donà di Piave, fino alla foce in corrispondenza della frazione di Cortellazzo.

L'obiettivo principale del presente piano è quello di individuare le fasce fluviali dove poter collocare le bilance, pontili e attracchi di futura realizzazione.

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Detto strumento urbanistico viene redatto ai sensi dell'art. 19, 1° comma lettera a, della L.R. n.11 del 23 aprile 2004 e, per le caratteristiche dell'intervento e le previsioni contenute, esso assume i contenuti e l'efficacia di P.U.A. di iniziativa pubblica.

Obiettivo del piano è l'individuazione di quei tratti di sponda dove sia possibile installare nuove bilance, pontili e attracchi compatibilmente con i caratteri e le peculiarità ambientali presenti, nonché la regolamentazione degli interventi di mantenimento, in accordo con le normative ed i piani sovraordinati vigenti.

Gli interventi previsti, siano essi di nuova installazione e/o di sistemazione, sono disciplinati dagli elaborati del P.U.A. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme e/o regolamenti di carattere superiore.

In sede di progettazione esecutiva, saranno necessarie tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 4 - Elaborati che compongono il Piano urbanistico attuativo

Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
Allegato: Documentazione fotografica;
- Norme tecniche d'attuazione;
Allegato: Tipologia bilancia e tipologia pontile.
- Tavole di progetto:
 - tratto 1;
 - tratto 2;
 - tratto 3;
 - tratto foce;
- Valutazione di incidenza – screening;
Allegati cartografici
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce
- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- Relazione paesaggistica;
 - Allegato: book fotografico.

Art. 5 – Validità

Il P.U.A. avrà la validità di 10 (dieci) anni a partire dalla sua entrata in vigore, fatte salve eventuali proroghe che l'amministrazione comunale riterrà opportune mediante provvedimenti ai sensi di legge.

Il P.U.A. potrà essere oggetto di revisione, anche prima della scadenza, per motivate esigenze del gestore delle opere idrauliche, oltre che dall'Amministrazione Comunale e/o altro ente competente.

Art. 6 – Manufatti afferenti alle acque

a) - Idrovore, chiaviche e chiuse per la navigazione

Trattasi di manufatti atti a regolare la quantità d'acqua negli alvei, soggetti a norme specifiche emanate dagli enti gestori dei corsi d'acqua stessi.

Gli stessi enti gestori, in occasione di interventi sui manufatti in oggetto, valuteranno le necessità di carattere idraulico con la possibilità di conservazione degli elementi di pregio storico ed il corretto inserimento paesaggistico con apposita scelta di forme e materiali.

b) - Attracchi e pontili

Possono essere realizzate nuove strutture, secondo le indicazioni riportate nell'allegato "tipologie bilancia e pontile" e, comunque, nel rispetto delle indicazioni generali degli enti competenti in materia idraulica; per la loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale veneto), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) ed il nulla osta dell' Ispettorato di Porto, nonché di ogni altro ente competente.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati è consentito l'utilizzo del legno e/o altro materiale, previo parere con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

I natanti dovranno essere ormeggiati a pali decorosi, con tipologia simile a quella della seguente foto.



I nuovi pontili/attracchi, dovranno rispettare una distanza minima non inferiore a ml. 50 dalle bilance.

Nel caso in cui i pontili/attracchi siano di pertinenza delle bilance potranno essere ammesse anche distanze inferiori.

Sono vietate le cavane lungo tutto il percorso del fiume Piave da via Sacca (confine col comune di San Donà di Piave) e alla foce dello stesso, in corrispondenza della località Cortellazzo.

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di "cementificazione" delle sponde.

Per gli attracchi e pontili esistenti (già autorizzati) è ammessa la ristrutturazione ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione di nuovi pontili, dovrà essere concordata con l'ente competente.

c) - Bilance e luoghi di pesca

Qualunque intervento atto all'installazione o alla sistemazione di bilance è soggetto al rispetto delle indicazioni generali del Dipartimento difesa del suolo e delle foreste – Sezione bacino idrografico litorale veneto e/o altro ente competente in materia.

La realizzazione o la sistemazione, in caso di bilance meccaniche, potrà avvenire predisponendo a terra due tralicci di forma snella atti alla funzione. I tralicci, per un adeguato ancoraggio, potranno essere affiancati da appositi tiranti.

Qualora i tralicci siano posti a terra o in prossimità, essi potranno essere arricchiti da alberature, che con il tempo contribuiranno alla mimetizzazione parziale della struttura.

Gli attracchi a terra e/o sull'acqua dovranno essere opportunamente mascherati al fine di avere un minor impatto visivo.

Per ogni bilancia potrà essere realizzato l'attracco per una imbarcazione in adiacenza alla struttura, salvaguardando al massimo il canneto, qualora presente.

Strutture di forma più semplice, per bilance di minore ampiezza sono ammissibili secondo le indicazioni contenute nell'allegato "tipologie bilancia e, comunque, nel rispetto delle indicazioni generali del Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale Veneto e/o altro ente competente in materia, nonché della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Per la loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale Veneto e/o altro ente competente in materia), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) e dell' Ispettorato di Porto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, della Città metropolitana di Venezia – ufficio Caccia e pesca, della Federazione Italiana Pesca sportiva ed attività subacquee e/o altro ente competente.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati per la struttura dei capanni, è obbligatorio l'utilizzo del legno o di pannelli sandwich, sempre in legno, con interposti materiali isolanti; la copertura dovrà essere realizzata in canna palustre sostenuta da tavolato; per quanto non espressamente specificato si rimanda alle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

La superficie massima dei capanni dovrà risultare di 20 mq, comprese le pareti esterne, con dimensioni fissate di ml. 5,00 x 4,00. Può essere realizzato un ballatoio, lungo il perimetro, con uno sporto di 1,00 m ed un'appendice verso la rete, sempre da 1,00 m, atta al recupero del pescato, nonché con uno sbalzo di copertura anch'esso di m. 1,00. La superficie coperta del sedime del manufatto della bilancia da pesca potrà essere ampliato del 10% secondo quanto definito dall'art. 10 del P.A.I. Piave.

I parapetti dei ballatoi e dell'eventuale pontile di collegamento agli stessi devono avere un disegno leggero e semplificato come riportato alla "tipologia bilancia e pontile".

Le finestre del capanno dovranno avere dimensioni limitate, mentre le macchine moto condensanti dei climatizzatori, qualora previste, dovranno essere accorpate all'interno della sagoma del capanno.

La superficie e/o le dimensioni dei capanni potranno avere dimensioni maggiori, valutando i singoli interventi in accordo con gli enti competenti, nei casi di utilizzo delle strutture a fini ittituristici, come previsto dalla normativa regionale vigente.

È vietata l'installazione di bilance da pesca e relative strutture di servizio:

- alla foce del fiume Piave, come previsto nelle tavole allegare al P.A.L.A.V.;
- nelle zone non espressamente individuate dalla cartografia di progetto del P.U.A.;
- in prossimità di ponti stradali, approdi, attraversamenti di linee tecnologiche (telefonia, Enel, Acquedotto, Fognatura, ecc.), costruzioni ad uso pubblico, confluenze con altri corsi d'acqua, centrali di sollevamento, chiuse fluviali;
- nelle linee di divieto e di zona riservata ad attività di pesca individuate nelle tavole progettuali;
- in assenza delle distanze minime di 50 m dalle bilance preesistenti.

Sono vietate nuove bilance così dette a quattro antenne (da golena a golena), nonché l'installazione di luci poste cosiddette "in acqua".

È altresì vietata l'installazione di bilance da pesca in zone e luoghi che possano costituire pericolo o pregiudizio alla pubblica incolumità.

Con la realizzazione delle bilance da pesca o nella sistemazione di quelle esistenti, si potranno eseguire strutture complementari come delle passerelle in legno.

All'interno del capanno potranno essere collocati un lavamano ed un servizio igienico, con una congrua riserva d'acqua utilizzabile ai soli fini igienici, entrambi collegati ad una vasca a tenuta stagna, dove non esista la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, che verrà periodicamente svuotata ed il cui contenuto smaltito presso le strutture all'uopo demandate.

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di "cementificazione" delle sponde.

Il numero massimo di bilance installabili dovrà rispettare quanto definito dalla carta ittica della Città Metropolitana di Venezia, salvo aggiornamenti della stessa.

Per le bilance esistenti è ammessa la ristrutturazione e/o l'adeguamento ai sensi della normativa vigente, la traslazione della posizione senza superare l'ingombro della stessa, comprensivo anche dei tiranti, nonché l'ampliamento della del 10% secondo quanto definito dall'art. 10 del P.A.I. Piave superficie coperta del sedime del manufatto della bilancia da pesca purché il manufatto si conformi allo schema previsto nell'allegato "tipologia bilancia e tipologia pontile".

Ogni soggetto legittimato, potrà richiedere l'installazione di una sola bilancia da pesca nel tratto di fiume Piave da via Largon (in comune di Eraclea) fino alla foce (escluso l'ultimo tratto dato dal divieto del P.A.L.A.V.), identificabile nelle tavole di progetto "Tratto 2", "Tratto 3" e "Tratto foce".

Non è attualmente possibile realizzare e utilizzare ulteriori bilanciamenti, salvo:

- 1) modifiche della Carta Ittica;
- 2) secondo quanto indicato al punto IV;
- 3) l'approvazione del piano urbanistico attuativo non pregiudica, da parte della Città metropolitana, la trattazione secondo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di nulla osta per la realizzazione di nuovi bilanciamenti sul territorio di altri comuni.

Art. 7 Tutela alberature esistenti e mascheramento manufatti

Dovrà essere prevista la tutela degli alberi di pregio paesaggistico ed ecologico, riportati nelle Tavole allegata alla "Valutazione di Incidenza – Screening" a solo scopo indicativo, con diametro minimo a petto d'uomo di 30 cm delle seguenti specie: Populus spp., Salix spp., Ulmus minor, Quercus spp.

È previsto l'obbligo di mascheramento dei nuovi manufatti legati alle bilance mediante l'impianto di quinte arboree caratterizzate da specie ecologicamente coerenti (pioppi, salici, olmi, ...).

Dovranno essere considerate tutte le indicazioni e prescrizioni emerse nel procedimento di valutazione ambientale.

Art. 8 Titolo abilitativo e agibilità

Tutti gli interventi qui disciplinati, da realizzarsi entro gli ambiti individuati come idonei nelle tavole di progetto, sono da considerarsi in attuazione diretta del P.U.A. e soggetti al rispetto delle indicazioni generali della normativa vigente. Gli interventi di cui sopra saranno disciplinati per l'ottenimento del titolo abilitativo previsto ai sensi del Dpr. 380/01.

L'agibilità dei manufatti, qualora si renda necessaria, potrà essere rilasciata seguendo le modalità previste dall'art.24 (L) –Certificato di agibilità – del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione è disciplinato, oltre che dall'art. 16 (L) – "Contributo per il rilascio del permesso di costruire" del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, anche dall'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.

Art. 10 Zona riservata per attività itticultiva e di pesca

La "Zona riservata per attività itticultiva e di pesca", individuata nelle tavole di progetto è adibita alla installazione di pontili e/o attracchi, ad attività di pesca, itticultiva e/o comunque legate al settore ittico e marittimo/fluviale.

Art. 11 Efficacia – limiti di applicazione

Le presenti norme ed il relativo P.U.A. di iniziativa pubblica non modificano le previsioni di interventi pianificatori e progettuali normati.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda alle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Prescrizioni e/o adempimenti a seguito dei pareri degli enti:

- Distretto delle Alpi orientali:

le aree indicate dal P.U.A. per la localizzazione delle sopraddette strutture sono perimetrate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI – 4 bacini), approvato con DPCM 21.11.2013, come aree fluviali a cui sono applicabili gli artt. 8 e 13 delle Norme di Attuazione, attualmente vigenti (e visionabili al link http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Atтуazione_PAИ_4bacini.pdf).

In particolare, il comma 4 dell'art. 8 dispone che "al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali" tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolando e comunque non impedendo il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;
- non ridurre complessivamente i volumi trasmissibili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Più specificatamente l'art. 13, al comma 3 dispone che nelle aree fluviali gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità", nonché "è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma I. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione...".

Oltre a ciò si richiamano gli indirizzi della pianificazione di bacino contenuti nel Piano Stralcio per la

sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.), approvato con D.P.C.M. 02.10.2009, il quale dispone- all'art. 13, comma 1 -che ...le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti al/ 'interno degli argini o in loro fregio, possono essere

assentite per un massimo di anni sei ..." e- al comma 2- "Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata."

Detto Piano, infatti ha previsto interventi di manutenzione e di ricalibratura del tratto terminale, che per la loro eventuale realizzazione non possono trovare impedimento per la presenza di manufatti simili a quelli previsti dal Piano in oggetto.

Tali interventi, inoltre, sono stati ricompresi anche nel documento di cui alla Direttiva 2007/60/CE, recentemente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Pertanto, il P.U.A. di cui all'oggetto, dovrà, ai fini della compatibilità con la pianificazione di bacino, tener presenti i termini e le prescrizioni sopra richiamate.

- Area tutela e sviluppo del territorio – direzione infrastrutture trasporti e logistica – U.O. logistica e ispettorato di porto:

a) Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". La procedura per la realizzazione di attracchi e pontili è subordinata alla concessione dello spazio acqueo e delle pertinenze a terra così come disciplinato dalla Dgr n. 1792/2012. Si propone pertanto di sostituire il periodo dell'articolo sopra citato dalla riga tre iniziando dalle parole per la loro realizzazione fino a ente competente con la seguente formula: "per la loro realizzazione il Richiedente dovrà preventivamente ottenere la concessione all'uso dello spazio acqueo dalla Regione del Veneto- U.O. Logistica ed Ispettorato di porto in applicazione alla procedura normata dalla Dgr n. 1792/2012"; o altro ente competente.

b) Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". Si ritiene necessario prescrivere in capo ai Concessionari degli spazi acquei gli oneri per garantire la manutenzione e le opere necessarie al mantenimento delle condizioni di navigabilità, nonché della segnaletica ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la navigazione;

- Area tutela e sviluppo del territorio – direzione operativa - U.O. Genio civile litorale Veneto:

- ogni installazione dovrà essere singolarmente oggetto di concessione previa istruttoria con acquisizione del rispettivo parere di quest'Ufficio dove verrà peraltro definita la quota di imposta dell'intradosso della struttura del capanno per quanto riguarda le bilance da pesca;

- non sono ammissibili insediamenti di bilance laddove l'area golenale a seguito di fenomeni di erosione naturale, risulta di ridotte dimensioni;
- è categorico e inderogabile il divieto di piantumazioni nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto dall'art 96 del R.D. n. 523 in data 25/07/1904;
- qualunque danno o guasto, causato alle opere idrauliche per effetto della realizzazione delle singole strutture, dovrà essere tempestivamente riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore Idraulico;

- autorità competente per la VAS, parere motivato n. 229 del 28/11/2017;

In fase di attuazione si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA.

In sede di attuazione del Piano.

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Knipowitschia panizzae*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus auritus*, *Tursiops truncatus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri,

ditteri, emitters, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

3. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;


Si raccomanda -la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

E' ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

a) non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;


b) gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "E01.04- Altre forme di insediamento", "F02 - Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e accidentali)", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02.10 -Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H04.03- Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";


c) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.




PIANTA

Scala 1:50






PONTILE DI ORMEGGIO
schema



lunghezza delle imbarcazioni	larghezza delle imbarcazioni	distanza tra le imbarcazioni	larghezza netta dell'ormeggio	mezzo diametro del palo intermedio	mezza larghezza della passerella	larghezza lorda dell'ormeggio tipo A	larghezza lorda dell'ormeggio tipo B	larghezza lorda dell'ormeggio tipo C	ampiezza utile della passerella	1-interasse E della passerella	2-interasse F della passerella	3-interasse G della passerella	lunghezza totale della passerella	distanza J dei pali di ormeggio
fino a 4.00 metri	185	60	245	305	30	305	305	335	80	385	-	-	385	520
da 4.20 a 4.80 m.	215	60	275	305	30	335	335	370	80	385	-	-	385	580
da 4.80 a 5.40 m.	245	60	305	305	30	385	385	370	80	425	-	-	425	640
da 5.40 a 6.00 m.	245	60	335	305	30	395	370	395	80	245	245	-	490	700
da 6.00 a 6.60 m.	275	60	335	305	30	395	395	425	80	305	245	-	550	760
da 6.60 a 7.50 m.	305	85	395	305	30	455	430	480	80	305	245	-	610	855
da 7.50 a 9.00 m.	335	90	425	305	30	485	480	490	80	305	305	-	670	1005
da 9.00 a 10.50 m.	365	90	455	305	30	520	520	550	80	385	305	-	730	1160
da 10.50 a 12.00 m.	395	90	490	305	30	550	550	580	80	385	385	-	790	1310
da 12.00 a 13.50 m.	425	95	520	305	30	580	580	610	80	425	385	-	855	1485
da 13.50 a 15.00 m.	430	120	580	305	30	610	610	640	80	275	275	305	1035	1615
da 15.00 a 18.00 m.	490	125	640	305	30	670	670	700	80	335	335	365	1035	1920

PONTILE GALLEGGIANTE
schema strutturale



SCIVOLO
sezione tipo

